



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

DETERMINAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO N.16 del 08/07/2014

Oggetto: MODALITA' DI CONTROLLO DELLE ISTANZE ,SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI DI COMPETENZA S.U.E.I. - PARTE SPORTELLO UNICO EDILIZIA - IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 15/2013 E DELLA DELIBERA G.R. N. 76/2014

Il Responsabile Area Sviluppo Economico

Visto il D.P.R. n°380/2001;

vista la l.r. n°15/2013;

visto l'articolo 5, comma 3, del regolamento disciplinante il funzionamento del Servizio Unico Edilizia Imprese, approvato con delibera di Consiglio Unione n°41 del 25/09/2013 e redatto anche in applicazione di quanto previsto dalla l.r. n°15/2013, con il quale il Responsabile d'Area viene esplicitamente autorizzato ad utilizzare lo strumento dei controlli a campione delle istanze e dei procedimenti amministrativi di competenza, laddove questo sia consentito dalle leggi in materia, assumendo i relativi atti organizzativi e garantendo almeno la misura minima dei controlli stabiliti in norma;

vista la Determinazione Area Sviluppo Economico n°21 del 02/12/2013 con la quale, prendendo atto di quanto disposto dalla l.r. n°15/2013 e nelle more dell'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 12 della medesima, si individuavano le modalità di controllo a campione degli atti edilizi (comunicazioni, SCIA, agibilità);

vista la delibera di G.R. n°76 del 27/01/2014, pubblicata sul B.U.R.E.R. in data 07/02/2014, avente ad oggetto "Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 l.r. 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10)", con la quale la regione Emilia-Romagna ha fissato criteri univoci su tutto il territorio regionale di definizione e selezione dei campioni da sottoporre a controllo con obbligo di recepimento da parte dei Comuni;

Dato atto che, a norma dell'art. 12, comma 2, LR 15/2013, entro centottanta giorni dall'approvazione dell'atto di coordinamento operata con la citata deliberazione, i Comuni della Regione devono recepire i contenuti dell'Atto di coordinamento con deliberazione del Consiglio Comunale e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili, nella consapevolezza che, decorso inutilmente il termine sopra citato, le disposizioni

dell'Atto di coordinamento trovano diretta applicazione, a norma dell'art. 16, comma 3-bis della legge regionale n. 20 del 2000;

ravvisata la necessità di abrogare la determinazione Area Sviluppo Economico n°21 del 02/12/2013, nella considerazione che la stessa era stata adottata proprio in attesa dell'emanazione del provvedimento regionale sopracitato, e di disporre il recepimento delle nuove disposizioni a valere sul territorio dell'Unione Terre e Fiumi, con nuova determinazione assunta in ossequio a quanto stabilito nel regolamento approvato con la delibera di C.U. n°41/2013;

dato atto che si provvederà, a cura dell'Area Gestione Territorio, ad adeguare alle nuove disposizioni il R.U.E. dell'Unione Terre e Fiumi, adottato con delibera di C.U. n°45 del 28/11/2013 ma non ancora approvato, attraverso lo strumento della osservazione d'ufficio;

ritenuto, comunque, che debba essere mantenuto un presidio minimo di controllo dell'attività edilizia libera soggetta a presentazione di Comunicazione di Inizio Attività, attraverso l'individuazione di un campione da selezionare con le modalità di seguito specificate;

ricordato che la completezza della documentazione delle domande, delle segnalazioni, delle comunicazioni e di quant'altro relativo all'attività edilizia, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento di funzionamento del SUEI dell'Unione Terre e Fiumi approvato con la delibera di C.U. n°41/2013, deve essere verificata all'atto della presentazione al front-office e l'accettazione delle medesime corrisponde a dichiarazione di efficacia immediata del titolo edilizio, salvo i casi previsti al comma 7 del medesimo articolo.

Preso atto delle risultanze del periodo di sperimentazione avviato successivamente alla pubblicazione della delibera di G.R. n°76/2014, tendente a verificare l'impatto della medesima sulla struttura organizzativa dell'Unione a ciò dedicata;

con la presente, in relazione alle diverse tipologie di procedimenti edilizi,

DETERMINA

- 1) di abrogare la determinazione Area Sviluppo Economico n°21 del 02/12/2013, nella considerazione che la stessa era stata adottata proprio in attesa dell'emanazione del provvedimento regionale previsto dall'articolo 12 della l.r. n°15/2013;
- 2) di individuare una quota di controlli a campione pari al 10% del totale delle Comunicazioni pervenute nel mese precedente, da selezionarsi da parte del responsabile della gestione amministrativa delle pratiche di competenza SUE utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<http://wwwservizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/>), indipendentemente dal territorio comunale interessato; il controllo di merito viene demandato al responsabile delle attività di front-office dell'Unione, che può avvalersi della collaborazione dei Vigili Urbani nel caso di controlli in sito e del responsabile della gestione amministrativa nel caso di controlli sulla regolarità delle dichiarazioni e attestazioni contenute nelle comunicazioni;
- 3) in applicazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013, sui criteri di definizione del campione di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, comma 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23, comma 10), approvato con deliberazione della Giunta Regionale n°76 del 27/01/2014, con decorrenza dalla data odierna, di stabilire che:

a) ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità:

- saranno sottoposti a controllo sistematico, relativamente alla verifica di merito della documentazione presentata, tutti gli interventi previsti dall'art. 23, comma 6, L.R. 15/2013 e dal punto 2.1 lett. A. dell'Atto di coordinamento e cioè: gli interventi di nuova edificazione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'art. 14 bis della L.R. 23/2004; relativamente alle ispezioni delle opere realizzate, sarà sottoposto a controllo un campione pari al 30% degli interventi edilizi;

- i restanti interventi, diversi da quelli del punto precedente, saranno sottoposti a controllo a campione, come previsto dall'art. 23, comma 8, della L.R. 15/2013 e dal punto 2, lett. b) dell'Atto di coordinamento, per una quota del 30%, superando quindi la quota minima prevista dalla legge regionale e dall'Atto di coordinamento; saranno inserite necessariamente nel campione le istanze per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità a seguito della presentazione di titoli edilizi in sanatoria di cui all'art. 17 della L.R. n. 23/2004 e le istanze per il rilascio tardivo del certificato di conformità edilizia e agibilità, cioè dopo la scadenza della validità del titolo edilizio (le tipologie di cui alla lett. a) del punto 4.3 dell'Atto di coordinamento sono già sottoposte al controllo di cui al precedente paragrafo);

b) ai fini del controllo delle SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):

- sarà sottoposta a controllo sistematico una quota pari al 50% di tutti gli interventi previsti dall'art. 13 e seguenti della L.R. 15/2013 e dal punto 2.2 dell'Atto di coordinamento; -

Di non individuare alcuna ulteriore categoria di intervento e di pratiche da includere nei controlli campione, oltre a quelli definiti dalla legge regionale e dall'Atto di coordinamento;

- per quanto attiene alla formazione del campione, ai sorteggi e alle modalità dei controlli anche mediante ispezione dell'edificio, si applica tutto quanto stabilito dai paragrafi 3, 4 e 5 dell'Atto di coordinamento, cui si rinvia integralmente;

4) per quanto riguarda le richieste di permesso di costruire, non esistendo al momento possibilità di controlli a campione, si procederà a tutte le verifiche di merito relativamente ai vari aspetti di competenza e alla acquisizione di tutti quanti i pareri, nulla-osta e atti autorizzativi prodromici al rilascio del titolo edilizio;

5) di mantenere nella facoltà del Responsabile d'Area di disporre controlli aggiuntivi in rapporto alla complessità e criticità degli interventi da eseguire.

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

7) di disporre la pubblicazione sul sito web Unione della presente, nonché l'informazione diretta ai professionisti in rubrica SUEI e formale comunicazione agli ordini professionali e alla Giunta Regionale, affinché si possa provvedere alla sua pubblicazione sul sito web della Regione.

**IL RESPONSABILE AREA
SVILUPPO ECONOMICO
(Guidi Geom. Giuseppe)**

Comporta impegno di spesa

Visto di Regolarità Contabile attestante copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile Finanziario

Data _____

Non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio

Data _____